

AVVISO PER CHI LEGGE

Il documento dal titolo *«Per La Città D'Aversa Contra Il Duca ii Craco D. Filippo Vergara. Napoli 1778»* è stato inserito in internet **su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali** – Italia e le immagini riprodotte appartengono alla **Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli** e sono state tratte dall'esemplare ivi custodito, con la segnatura 154.M.5.

**È PROIBITA OGNI ULTERIORE
RIPRODUZIONE
O DUPLICAZIONE CON QUALSIASI
MEZZO.**



*Ministero per i Beni e le
Attività Culturali*

Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III"
Napoli

Roberto Vergara Caffarelli
roberto.vergara@df.unipi.it

Prot: BN-NA
BN-NA
0002255 02/04/2012
d. 28.12.10/19

OGGETTO: Autorizzazione a riprodurre/concessioni d'uso immagini

In riferimento alla richiesta ricevuta in data 28 marzo 2012, in considerazione delle finalità del sito web in questione e dell'assenza degli scopi di lucro ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 110)

si autorizza

a riprodurre sul sito web www.vergaracaffarelli.it il documento dal titolo *Per la città d'aversa contra il duca di Craco d. Filippo Vergara*, Napoli, s.t. 1778, conservato presso la nostra biblioteca con la segnatura 154.M.5.

Il richiedente avrà cura di indicare correttamente specifiche e provenienza delle immagini riprodotte, e in particolare la biblioteca di appartenenza, accompagnate dalla menzione «su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Italia» nonché dalla espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Vive cordialità

✓
Il Direttore
(Dr. Mauro Giancaspro)

Almo Snow Biancalani

P E R

La Città d' Averfa,

C O N T R A

Il Duca di Craco D. Filippo Vergara.

C O M M E S S A R I O

*L' Illustre Signor Marchese Presidente
della Regia Camera della Sommaria
D. Angelo Granito.*

Attuario Francesco Antonio Capo.

J M J



L Duca di Craco D. Filippo Vergara ha preteso nella Regia Camera obbligarsi la Città d'Aversa all'esecuzione di un parlamento dalla medesima fatto à 28. Febrajo del 1734, ed avvalorato di decreto di *expedit*, col quale si dava la facoltà al defonto Duca D. Francesco Vergara di poter aprire nel di lei territorio, nel luogo detto Friano, un macello, ed una

maccheroneria, col pagamento di annui docati 18. 50., non ostante, che un tal parlamento non si fosse mai eseguito, nè si fosse stipulato l'istromento, com'erasi convenuto, e tanto meno interposto sul medesimo il Regio Assenso dalle parti espressamente richiesto.

Si è all'incontro opposta la Città non solo perchè il preteso contratto non fu mai perfezionato, nè pel decorso di tanti anni eseguito; ma benanche perchè l'esecuzione del medesimo le cagionerebbe un grandissimo danno, per la mancanza quasi intieramente delle gabelle, che formano l'unica di lei rendita, onde sodisfa tutt'i pesi.

Si renderà chiara la giustizia dell'allegata opposizione dalla serie de' seguenti fatti, che da noi colla maggiore brevità fedelmente si esporranno, aggiungendovi alcune poche riflessioni nascenti dal dritto, e dal fatto medesimo, che maggiormente la dimostreranno incontrastabile.

Nel territorio Averfano fuori la porta della Città dalla parte di Napoli, nel luogo detto Friano vi è stata da tempo antichissimo una taverna dalla parte sinistra quando si va, la quale è stata la cagione di perpetue liti tra la Città, ed i possessori pro tempore.

Possedevasi nel principio del passato secolo questa taverna dagli eredi di Luigi Verde, i quali pretendevano di essere esenti dal pagamento delle gabelle universali per i comestibili, che nella medesima soltanto si consumavano. Si crede, ed egli è probabilissimo, che varj atti allora si facessero nel Tribunale della Camera; giacchè si è trovato un monumento cioè in una copia estratta del seguente decreto emanto dal Tribunale a' 17. Settembre del 1619., che è la più antica memoria, che noi n'abbiamo, di cui giova trascriverne le precise parole, come quelle, che formano lo stato della controversia.

In causa heredum Aloysii Verde cum Civitate Aversae: quod detur terminus dierum sex ad probandum &c. Et interim tabernarius, & taberna tractetur immunis pro pane, vino, carne, & aliis rebus comestibilibus, vendendis in taberna praedicta EXTERIS, QUI ACCEDUNT AD COMEDENDUM. Et ad finem ut tabernarius vendat etiam bona praedicta franca, accedat Commissarius destinandus per Regiam Cameram, seu per Magnificum causae Commissarium, qui debeat imponere assissam pani, & vino, deducta gabella: Verum panis sit tanti majoris ponderis, quantum importet pretium gabellae, & ita quod majus pondus cedat in beneficium praedictorum EXTERORUM COMEDENTIUM in eadem taberna, & imponatur poena ducatorum duorum tabernario, si scienter vendat civibus (1).

Prima intanto di passar oltre, cade qui a proposito una riflessione sul mentovato decreto. Dal medesimo si rilevano più cose troppo confacenti alla causa. Appare in primo luogo, che in quel tempo non v'era altro, che la semplice taverna, e che alla medesima unicamente fu accordata l'immunità de' generi comestibili, e non ad altre officine. Appare in oltre, che la franchigia riguardò i forestieri, che colà si portavano a desinare, e non i compratori, perchè si disse *in beneficium dictorum exterorum comedent-*

(1) Fol. 72. Procef. 1. vol. Pro Domino Presidente Carolo Vergara cum Universitate Civitatis Aversae super manutentione in possess. franchigia furni, tabernae, & macelli in maxaria ubi dicitur al Ponte di Friano.

dentium. E finalmente, che sopra altro genere non cade l'assisa, che sul pane, e sul vino. Or quest'ultima parte del decreto dimostra ad evidenza, che la franchigia, di cui si fa parola, riguardava soltanto il pane, il vino, e gli altri generi cotti e preparati in uso de' passaggieri, che quivi si fermavano a desinare, e non già le carni crude, ed i maccheroni per venderli a chiunque ne avesse bisogno. Ed in vero se il decreto si potesse ampliare anche al consumo di carne, maccheroni, ed altri generi crudi, colla libertà di potergli a tutti vendere, certamente anche sopra di questi generi, come sul pane, e sul vino, sarebbe caduta l'assisa: Cioè siccome la Regia Camera considerando il pane, e 'l vino immune, volle soggettarlo ad assisa, affinchè il profitto dell'immunità tornasse in vantaggio *exterorum comedentium*, e non dell'oste; così se avesse inteso di estendere l'immunità sulla carne, i maccheroni, ed altri generi crudi, avrebbe dovuto per l'istessa ragione soggettar anche questi ad assisa. Se dunque nol fece, non si può dubitare, che intese esser franchi consimili generi allora quando si cuocessero nell'osteria per ivi mangiarsi da' passaggieri, giacchè cotti non sono più suscettibili di assisa. Questa parafrasi non ammette dubbio, e se per ostinazione volesse dubitarsene, cade ogni dubbio per quella soggiunta: *Ita quod majus pondus cedat in beneficium dactorum EXTERORUM COMEDENTIUM*. Che se si avesse voluto accordar la franchigia per i generi ancora, che colà non si mangiassero, sarebbe ordinato d'imporli l'assisa sopra tutt'i generi comestibili, *ita ut majus pondus cedat in beneficium omnium exterorum ementium*.

Or proseguendo l'intralasciata serie di fatti, egli è a sapersi, che questa taverna fu venduta à 18. Marzo del 1663. da Caprio Verde con una masseria di moggia 14. con case adjacenti per docati 2418. al Principe di Casapesella, e tanto nell'assertiva dell'istromento, che nella dispositiva si disse: *Et la detta masseria con casa, e giardino, nelle quali al presente vi sta la taverna (1); senza farsi parola, nè di macello, nè di maccheroneria.*

A 2

Dopo

(1) Fol. 80. a t. & 81. dict. 1. vol.

Dopo qualche tempo si credè il Verde lesò nel prezzo, per cui avea venduta questa sua possessione; onde ne tenne ricorso al Conte di Pignoranda, dal quale fu delegato il Regente Galeota, che accertato da un apprezzo, che n'avea commesso al Tavolario Francesco Venosa, che la possessione valea ducati 1050. dippiù, obbligò il Principe di Casafesella a restituirla al Verde, siccome si esegui, ed appare da un istromento stipulato à 15. Aprile del 1667. tra 'l Principe, ed il Verde (1). Come poi fosse passata questa stessa possessione del Verde a Carlo Vergara, dagli atti non costa, giacchè scrittura d'acquisto non si è prodotta, e forse ad arte, perchè non si potesse venire in chiaro, se acquistato ancora avesse il preteso macello, e la maccheroneria. Quelche però è certo, egli si è, che appena fattone l'acquisto, incominciò ad inquietare la Città d'Aversa, che pel decorso di tanti anni prima avea goduto una perfettissima pace, non essendosi mai preteso dagli eredi di Luigi Verde, se non l'esenzione dalle gabelle universali per i comestibili, che *ab itinerantibus comedentibus* si consumavano.

Comparve egli il Vergara à 5. Aprile del 1668. nella R. Camera: asserendo trovarsi in pacifica possessione di una masseria, con forno, chianca, e taberna **SITA NELLE PERTINENZE D' AVERSA**, e proprio nel Ponte di Friano nella strada Regia franca, libera, ed esente da tutte, e qualsivogliano gabelle di detta Città; E soggiugnendo, che non ostante tal possesso la Città, ed i suoi gabelloti avean carcerato il tavernaro, ed il macellajo a motivo di aver venduto roba comestibile, senza pagamento di gabelle, alle quali non è tenuto, per esser detta taberna, che dà da mangiare, e bere a passaggieri, e così la chianca, e taberna, E perciò penitus separate dalle gabelle di detta Città; dimandò, che subito se ne ordinasse la scarcerazione, e che in appresso non fossero più molestati (2).

Ottenne gli ordini dal Presidente D. Emanuele Alvarez, che si scarcerassero il tavernaro, ed il macellajo, fatto l'obbligo

(1) Fol. 28. ad 33. dict. 1. vol.

(2) Fol. 1. dict. Procef.

bligo di stare a ragione, senza innovarsi intanto cosa veruna: Conchè però se la Città avesse che opporre, comparisse (1). Ed indi con altra istanza ripetendo le stesse cose, lodò in autori Francesco, e Caprio Verde venditori (2). Immediatamente ricorse la Città dal Vicerè, ed esposè di trovarsi nell'antichissimo possesso per mezzo de' suoi Ufficiali d'imporre l'assise, eliger le gabelle, ed esercitare ogni altro atto appartenente alla sua giurisdizione in detta masseria; e che pretendeva il Dottor Carlo Vergara di essere immune la taverna, e 'l macello colà sito per transeunti, e forestieri, contro il possesso, in cui ella trovavasi in vigor di privilegio, che le concedeva la facoltà di esigere le gabelle benanche da qualsivoglia forestiere. Soggiunse ancora, che una tal pretensione del Vergara distruggeva le dilei rendite, specialmente per l'esempio, che si daria agli altri, e particolarmente al Duca di Bagnara, il quale tenendo un forno, una taverna, ed un macello dirimpetto la masseria di Vergara, che con decreto del S. C. erano state soggettate a tutte le gabelle, e giusti di essa Città, potrebbe pretendere esenzione; e conchiuse perciò d'esser mantenuta nel possesso (3). Questo ricorso fu rimesso al Tribunal della Camera, onde dal Presidente Commessario Alvarez si monirono le parti a sentir la providenza per *Cameram*, e frattanto ordinò con effetto la scarcerazione del tavernaro, e macellajo, fatto l'obbligo di pagare ciocchè s'arasi giudicato (4). Dell'accennato decreto ne produsse la Città il *referat ad finem revocandi*, e nel tempo medesimo essendo ricorso di nuovo al Vicerè, dimandando destinarcele un Avvocato, non trovando chi la volesse difendere per la prepotenza del Vergara, le fu dato D. Marcello Grasso (5). Produsse contemporaneamente moltissime fedi, ed attestati,

- (1) Fol. 1. a t. *Procesf. eod.*
 (2) Fol. 5. *dict. Procesf.*
 (3) Fol. 7. *Procesf. eod.*
 (4) Fol. 8. *dict. Procesf.*
 (5) Fol. 9. e 10. *dict. Procesf.*

indicanti il dilei possesso (1): Ma qualche più importa esibì le copie estratte di due decreti interposti dal S. C., il primo de' 18. Aprile del 1630. nella controversia tra lei, ed il Duca di Bagnara, col quale davasi termino ordinario, e frattanto si soggettavano alle giurisdizioni, e gabelle tutte di essa Città la taverna, il forno, e'l macello di detto Duca (2); ed il secondo de' 24. Marzo del 1637. fu di una simile controversia con Vincenzo Mormile Duca di Carinari (3).

Si propose intanto quel gravame di *referat*, e fu confermato quel Decreto di escarcerazione ordinata dal Commessario, colla clausola *facta obligatione*, il quale abbenchè non si legge negli atti, pur tuttavolta si ricava da un altro Decreto fatto dall'istesso Commessario a 21. del mese di Aprile dello stesso anno 1668., col quale si ordinò, che *pro executione decreti Regie Camerae* si fosse con effetto eseguito il primo di lui decreto (4).

Dal Tribunale intanto ad istanza della Città si ordinò un' accesso dell' intiera Regia Camera sulla faccia del luogo a spese comuni, affin di provedersi ancora su di una reclamazione prodotta avverso il primo decreto *per Cameram*; e contemporaneamente fu disposto, che *interim*

citra

(1) Fol. 13. ad 18. & 21. *Process. eod.*

(2) *In causa Illustris Ducis Balnearie cum Universitate Civitatis Aversæ -- Facto de predictis verbo in S. R. C. per militem U. J. D. D. Alphonsum Vargas R. Conf. & causæ Commissarium, Decreto S. R. C. provisum est, quod audiantur partes infra quatuor dies, & interim liceat Illustri Duci tenere tabernam, furnum, & plancam, subiucendo tamen jurisdictionibus, & gabellis Civitatis Aversæ fol. 12. dict. *Process.**

(3) *Quod moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C., & interim citra prejudicium jurium partium liceat magnifico Vincentio Mormile continuare fabricam in actis deductam ad ejus libitum, non obstante mandato, dummodo ibi minime aperire, & exerceri faciat plancas, apothecas, & furnos, donec aliter fuerit provisum fol. 11. dict. *Proc.**

(4) Fol. 19. a ter. dict. *Process.*

citra prejudicium jurium ambarum partium in judicio summarissimo, & penarum forsan incurfarum, nihil innovetur per utramque partem (1).

Fecefi l'accesso a' 3. Maggio dell'anno medesimo 1668., ma niuna provvidenza si diede, nè allora, nè dopo. Si habensi da una fede fatta dall'Attuario Mattia Troisi del 1685. vale a dire 17. anni dopo, ed appunto quando il Vergara era stato fatto Presidente della R. Camera, in cui si attesta, che in tempo dell' accesso si riconobbe una *taverna, una chianca dove non ci era carne, ed un forno, in cui actu si panizava:* E che domandato il fornaro disse, che si panizava per uso della masseria, e della taverna (2).

Così rimase la causa sino al 1679.; vale a dire per lo decorso di undici anni, tempo in cui si rinovarono dal Vergara l' antiche lagnanze, esponendo nel Tribunale, che dalla Città si pretendeva porre assise, ed esigger gabelle da una taverna, forno, e macello sul pretesto *che fossero site nelle dilei pertinenze*, non ostante che con decreti del 1619. si fosse ordinato trattarsi immune la taverna, e del 1668. di niente innovarsi: E poichè erasi depignorato il tavernaro, perciò dimandò non solo non esser turbato nel possesso, in cui era, ma di prendersi informazione della controvenzione. Si ordinò infatti la restituzione dell' *esecuto facta obligatione de stando juri, & de solvendo &c.*, siccome anche si vede altro decreto nel 1680. per la scarcerazione del tavernaro, e fornajo fatto egualmente obbligo *de stando juri, & de solvendo &c.* (3).

In questi termini per molti anni si piatò, allegandosi dalla Città, che al Vergara altra facoltà non competeva, se non di tenere soltanto la taverna, per poter vendere commestibili cotti a' passaggieri: E dal Vergara di potervi benanche aprire un macello, ed un forno (4). Siccome però dalla Città si ottenevano gli ordini di niente innovarsi

A 4

(1) Fol. 59.
(2) Fol. 115. *dià. Procef.*
(3) Fol. 87. a t., & 90. a t.
(4) Fol. 97. 101. 103., & 106. *dià. Procef.*

varsi contro la forma del decreto del 1619. (1), così dal Vergara (perchè continuamente si attentava) altri ordini non si ottenevano se non che si scarcerassero alle volte il tavernaro , alle volte il macellajo , ed alle volte ambedue , *facta obligatione* ; dapoichè la Città , per non perdere il possesso in cui era , procedeva sovente a simili carcerazioni , quando vendevano comestibili in controvenzione . Ed una sola provisione in questo frattempo si vede spedita a 10. Ottobre del 1682. , che non si dovestero molestare il tavernaro , il macellajo , e fornaro da gabelloti , ed Uffiziali della Città d' Averfa , colla clausola salutare però *verum habentes causam in contrarium &c.* (2).

Altre provisioni uniformi a questa furono spedite nel 1699. (3), ed indi rimase la controversia sopita fino al 1711. , nel qual tempo si produsse nel Collaterale questione di competenza di Giudice , pretendendosi dalla Città , che dovesse procedere il Regente Gascone suo Soprintendente , e dal Vergara il Tribunale della Regia Camera (4). Ed intanto non mancò il Vergara di soppiatto , alle volte ad istanza sua , ed alle volte ad istanza dell' affittatore della taverna di ottenere nel 1682. , e nel 1699. dal Tribunale della Camera ordini uniformi a' precedenti riferiti , sempre però colla clausola *verum habentes* (5).

Fu decisa finalmente la questione di competenza , e fu a 13. Febrajo del 1726. ordinato , che dovesse procedere la Regia Camera (6) .

Propostasi perciò la causa nel Tribunale della Regia Camera a 4. Febrajo del 1729. si ordinò , che senza pregiudizio delle parti fosse andato sulla faccia del luogo il Commessario a spese della Città , per indi darli le opportune provvidenze (7).

(1) Fol. 99. dict. *Proces.*

(2) Fol. 109.

(3) Fol. 117. ad 120.

(4) Fol. 127.

(5) Fol. 136. ad 140.

(6) Fol. 145. e 146.

(7) Fol. 162. , & 163. a d.

Si portò infatti il Marchese Presidente Ruoti in accesso a 15. Luglio dello stesso anno 1729., il quale niuna provvidenza diede; ma soltanto fece formare un'atto dall' Attuario, in cui leggesi, che si riconobbe una camera a due archi, che dal Vergara si diceva esser macello con porta alla strada, e dentro una mangiatoja per animali, un *mezzanino* con fieno, e prato, una trave da *capo a capo*, alta da terra palmi sette, e mezzo, con un forno antico rotto, ed infervibile. Sotto poi della taverna si osservò una finestra di fabbrica di fresco fatta con tre gradini, e pettorata alta da terra palmi tre e mezzo, con una stanza dalla parte di dentro con forno, ed alcune botti, cascione, e sacchi di farina, orzo, e grano. E finalmente, che dette fabbriche del Vergara eran distanti dalla taverna, e dal forno del Principe di S. Antimo Duca della Bagnara palmi 308. (1).

Ben conobbe allora il Duca di Craco D. Francesco Vergara, quanto per lui malagevole fosse l'ostinarsi nella sua ingiusta pretensione; onde nel 1735. sedusse quegli amministratori a convocare un parlamento coll' intervento di soli 41. Cittadini (numero bene scarso riguardo a quella numerosa popolazione) e gli riuscì di far conchiudere in una tal adunanza, che pagandosi da lui annui ducati 18. e grana 50. gli fosse lecito di potere tenere l'antica taverna, e di vantaggio aprire un macello, ed una maccheroneria, a condizione però di esser lecito ben anche a' Cittadini Avverfarj l'andarvi a mangiare; ma non già comprar comestibili per asportarsi altrove; siccome egualmente al macello de' comprare la carne, proibendosi soltanto la vendita de' maccheroni a' suoi Cittadini.

Questo parlamento, di cui oggi con tanto impegno si domanda dall'attual Duca di Craco l'esecuzione, somministra un irrefragabile argomento dell'ingiusta sua pretensione. Si enuncia in questo tal parlamento l'antica lite, e specialmente il decreto del 1619., in esecuzione del quale era gli stato soltanto permesso di tenere una taverna per dare da mangiare a viandanti. Si soggiugne, che abbenchè

(1) Fol. 168. a r.

chè da suoi antenati, o da lui si fosse da tempo in tempo tentato, e preteso aprire chianche, forno, ed altre botteghe franche, ed esenti dalle gabelle di detta Città . . . , si era sempre però la medesima opposta, per esser detto luogo compreso dentro il tenimento, e distretto di detta Città; e che non volendo più litigare si era venuto con detto Duca a convenzione, onde se gli concedeva la libertà di potere ammettere in detta taverna a mangiare benanche i suoi Cittadini, col pagamento però di annui carlini 20., per le cose comestibili, che si fariano consumate da' detti Cittadini: Ed a rispetto di detta chianca darli anco licenza, che possa quella aprire in detto luogo, con esser tenuto, ed obbligato detto Signor Duca pagare in beneficio di essa Città annui docati 12., e grana 50. . . , e detta carne possa venderse anche a' Cittadini. Ed a rispetto della bottega de' maccheroni anche si debba dar licenza a detto Signor Duca di poterla aprire in detto luogo, con che possa vendere i maccheroni solo a' forastieri, e ad usum tabernæ tantum, e non a' Cittadini d' Aversa, con pagare per la suddetta licenza annui ducati 4. (1)

Da un tal parlamento dunque ad evidenza si deduce, che nella taverna del Duca era stato soltanto permesso la facoltà di ammettervi a mangiare i viandanti, e che giammai in quel tal luogo vi avesse tenuto macello, e maccheroneria, e che per poterveli tenere obbligavasi al pagamento di annui ducati 18., e grana 50., con espresso patto di doverse indi stipulare solenne istromento da avvalorarsi con decreto di *expedit*, e di Regio Assenso. Dove è dunque quel titolo, e quel possesso avvalorato dalle giudicature del Tribunale, come dicevi, e che con tanta franchezza ancor oggi si esagera?

Questo stesso parlamento si presentò in Regia Camera insieme con una minuta d' istromento, in cui per intiero s' inferi (2), un memoriale della Città, e decretazione in piedi del Collaterale de' 15. Marzo 1735., perchè la Regia

(1) Fol. 3. & 8. *Proces. Decreti si expedit petiti &c.*

(2) Fol. 3. ad 7. *Proces. Dec. &c.*

gia Camera provvedesse del decreto di *expedit* (1).
 Si esaminarono due sconosciuti professori un tal Sion, e
 Guerrucci, e finalmente a 30. dello stesso mese di Mar-
 zo dichiarò il Tribunale: *Quod expedit, & proinde liceat*
stipulari instrumentum servata forma minutarum subscriptarum
per Dominum Commissarium: Quo istrumento stipulato Re-
gia Camera ipsa, ex nunc pro tunc, suum interponit decretum,
& judicariam prestat auctoritatem. Verum pro Regio Assensu
impetrando, partes adeant Regium Collateralem Consi-
lium (2).

Qui rimase però l'affare, dappoichè mutato il governo del-
 la Città, e mancanti gli aderenti del Duca, conoscendosi
 il gran danno, che ne risultava alla Città non si volle
 più eseguire il parlamento; onde non si stipulò l'istrumento,
 nè s'interpose il Regio assenso per patto espresso conve-
 nuto. E fu così persuaso il Duca, che niente avrebbe po-
 tuto ottenere, che lasciò l'impresa in abbandono, e fece
 sì, che questi atti più non comparissero. Anzi quasi chè
 dimentico di questo parlamento o egli, od i suoi eredi di nuo-
 vo comparvero nel 1747. nella Regia Camera, ed usan-
 do le antiche espressioni, loro riuscì di foppiatto ottenere
 certe provisioni di niente innovarsi, colla solita clausola
 però *verum habens &c.*: E contento di queste tali provisioni, pose
 la sua pretesione in silenzio fino al 1760., tempo in cui
 di nuovo comparve, ed esponendo, che dalla Città di
 Averfa voleansi esigere le gabelle per un forno, chianca,
 e mozzarellaria (3), ed oltracciò di voler esigere ancora
 la bonatenenza per una masseria di moggia 22., che nello
 stesso luogo possedeva, domandò di non essere molestato
 per le pretese gabelle, e commetterli una revisione della
 tassa, riguardo alla bonatenenza (4). Gli ordini, che
 ottenne furono, che l' Segretario della Terza Ruota riferis-
 se l' occorrente, e frattanto stante il deposito fatto dell'
 impor-

(1) Fol. 1. & 2. Procef. cod.

(2) Fol. 11. & 13. Proc. Dec. &c.

(3) Questa fu la prima volta, che si parlò di Mozza-
 rellaria.

(4) Fol. 171. Procef. cod.

importo della bonatenza, non fossero molestati gli affittatori della masseria (1), senza farsi parola della pretesa franchigia. Comparve di nuovo nel 1768., e ripetendo l'itesse cose, ottenne alcune provisioni di pigliarsi informazione contra gli affittatori del forno dell' Città d' Averfa, per aver carcerato, ed eseguito in 157. palate di pane il dilui fornajo, e frattanto dandosi pleggeria *de stando juri &c.* si fosse scarcerato il fornajo, e restituita l'esecuzione (2). Provisioni però, che non si tentò mai di notificare, nè tanto meno di farle eseguire.

Credeva la Città d' Averfa, che il Duca di Craco la lasciasse nella sua pace, ma così non avvenne, giacchè di nuovo il Duca comparve nel 1775.; e per un mezzo indiretto credè riuscire in quello, che mai avea potuto ottenere. Ricors' egli a due Marzo del 1775. dal Presidente Commessario della Portolania, e domandò il permesso di rifare i pilastri della taverna, ed ottenne gli ordini giusta la dimanda (3). Indi a' 5. Giugno dello stesso anno ricorse dal Presidente Commessario successore della causa principale; e quantunque avesse fatto un' assertiva a capriccio, non potè altro ottenere, se non che un' ordine rinnovativo dell'enunciato decreto del 1619., (4)

Munito di questi due ordini, non già rifecce i pilastri, siccome avea chiesto, ma fece quattro botteghe di macello, di forno, di mozzarelleria, e maccheroneria.

Quando la Città si accorse di questi attentati, ne ricorse dal suo Delegato Marchese Vargas presso quegli stessi atti, dove per un' antico incidente con altro ricorso era prima comparso il tavernaro del Duca di Craco, e reiteratamente a' 28. Marzo, ed agli 11. Aprile ottenne ordini di niente innovarsi, di ridarsi a pristino l' innovato, e di prendersi informazione della controvenzione (5), siccome infatti fu eseguito.

Ma

(1) Fol. 163.

(2) Fol. 177.

(3) Fol. 14. *Procesf. cur.*

(4) Fol. 6. *Procesf. cur.*

(5) Fol. 28. ad 30. *Procesf. cur.*

Ma poichè con decreto della Regia Camera di S. Chiara erasi ordinato , che non già il Delegato della Città , ma il Tribunale della Regia Camera procedesse , perciò convenne ad essa Città di ricorrere al Signor Presidente Commessario della causa principale , da chi in Aprile del corrente anno 1778. a sua istanza venne ordinato di niente innovarsi , per evitare qualche irruenza del Duca , com' erasi presentito , e per evitare egualmente una seconda querela criminale , siccome il Duca avea fatto contra gli Eletti della Città , sull' assertiva di aver demolite alcune fabbriche in controvenzione degli ordini spediti dal Commessario della Portolania; onde essi Eletti furono finanche citati *ad informandum* .

In questo stato era la causa , quando il Duca escogitando sempreppù nuove maniere da riuscire nella dilui malconcepita intrapresa , presentò nel Tribunale quel processetto di *Expedis* , di cui facemmo parola , e pretese obbligarsi la Città all'esecuzione del disopra riferito parlamento , il quale a ben considerarlo pregiudica al Duca, ed alla Città non noce . Pregiudica al Duca perchè , se la sua dimanda venisse garantita dalla giustizia , ch'esagera , non avrebbe suo padre fatta quella tale offerta alla Città , implorando il dilei consenso , per aprire un macello , ed una maccheroneria . Non noce alla Città , perchè non essendosi stipulato istrumento , e non essendosi interposto il Reale assenso espressamente nel parlamento voluto , sempre è nella libertà di recedere .

E seppure in questa libertà non fosse , chi potrà negarle d' essere restituita *in integrum* , quandoche dato ancora il contratto per solennizzato , ed in tutte le sue parti eseguito , dimostrasse ora il grave danno , che a lei da una tal convenzione ne risulterebbe?

Ed in fatti appena , che ebbe la notizia dell'enunciato parlamento , primachè se le notificasse la petizione del Duca , convocato un parlamento universale , in cui intervenne un numero maggiore di cittadini , che intervenuti non erano nell' antico parlamento , ha rivotato quanto erasi convenuto ; ed indi con istanza enunciando i danni , che se le accagioneriano , ha dimandato di non essere molestata , & *quatenus opus* restituita in integro .

Questi sono i fatti , che concorrono nella presente causa , i quali senza aggiugnervi altro , basteriano a rilevare la Città dalle

dalle dimande del Duca . Ma affinchè resti sempre più rischiarata la dilei ragione colla stessa brevità , di cui ci fiam valuti nella spozion del fatto , dimostreremo I. Il grave danno le arrecherebbe l'esecuzione dell'additata convenzione . II. Che in qualunque caso non puol essere mai effettivamente astretta all'osservanza della medesima , per non essersi solennizzato quel contratto per mancanza dell'istromento , e del Regio assenso . III. Finalmente che niente concludenti siano le ragioni del Duca .

Non è da porsi in disputa , che nella Città d'Aversa si viva a gabelle , in esecuzione di privilegio concedutele da Roberto fin dal 1340. , nel quale si legge soggetto a gabella ogni genere necessario alla vita , e specialmente ogni comestibile , senza che mai ne fosse stato niuno esente , siccome ancor oggi si pratica in vigore di altre concessioni da Principi da tempo in tempo ottenute .

Da queste tali gabelle dunque la Città ritrae la maniera da soddisfare i pesi fiscali , e gli universali . Or se si desse l'esempio di accordare la franchigia di queste gabelle a chiunque si fosse , specialmente per poter vendere ad ogni persona gli enunciati generi di comestibili , come dal Duca si pretende , verrebbe assolutamente a mancare la gabella su de' generi medesimi , giacchè essendovi nello stesso dilei territorio un luogo immune dalle gabelle , in cui si possono in conseguenza vendere i generi soggetti a minor ragione ; quivi senz'ameno si farebbe tutto il concorso da compratori , rimanendo tutti gli altri venditori senza concorrenza : Ed ecco come per lo pagamento di solo an: ducati 18. e grana 50. , che fariali dal Duca , perderebbe la Città il prodotto di più centinaja , che ritrae dalla gabella della carne , e de' maccheroni . Essendo dunque così , come potrà sostenersi mai un contratto tanto alla Città pregiudiziale ?

Non è men vera , e legale l'altra opposizione della Città di non potersi esleguire la pretesa convenzione nel caso ancora , che non fosse cotanto dannosa , quanto la dimostrammo .

Fu dubitato tra' DD. , se i contratti di buona fede , quali sono di compra , e vendita , e di locazione si potessero dir perfezionati senza la scrittura , o sia l'istromento giusta il presente costume . I più sensati opinarono , che annoverandosi tra' contratti consensuali , per la cui perfezione basta il semplice mutuo consenso delle parti , non vi fosse bisogno di scrit-

scrittura, se non nel caso, che le parti l'aveffero espressamente voluta; come appunto si verifica nel presente incontro, in cui assolutamente si stabili di doverli stipulare l'istromento, che maipiu fu stipulato.

Questa tale opinione però, siccome non è stata contrastata, per i contratti di compra, e vendita, e di locazione, così non si è mai posto in disputa la necessità della scrittura nelle altre convenzioni, ed in ogni altra specie di contratto, oltre gli additati.

Ed ancorchè assumer si volesse di non esser necessaria la scrittura in qualunque altra convenzione, neppure in questo caso potrà dirsi valida quella fatta con una Università, quando non siasi interposto il Regio assenso, siccome viene ordinato dalla Prammatica II. de *Administrat. Universit.*

Ma fingasi, che l'istromento vi fosse, ed il Regio assenso ancora, neppure in questo caso si potrebbe dar retta alla domanda del Duca, dopo il decorso di quarantaquattro anni. E' Canone della nostra Giurisprudenza tratto dal Diritto Comune, che dopo il decorso di trenta anni, devesi soggettare a termino qualunque solenne Scrittura.

Dovremmo por fine alla presente memoria, dappoichè restringendosi la dimanda del Duca ad obbligare la Città all'esecuzione del citato parlamento, basteria ad escluderla la mancanza dell'istromento, e del Regio assenso, ed il decorso di quarantaquattro anni, in cui il parlamento non fu mai eseguito: Ciochè se non altro è un indicio indubitato di esser le parti tacitamente dal trattato ricedute. Ma poichè egli è titolo, e possesso esagera a suo prò, perciò convien aggiugnere qualche cosa, per dimostrare la mancanza dell'uno, e dell'altro.

Egli adduce in forza di titolo il decreto del 1619., ma abbastanza dimostrammo di sopra, che quello ad altro non gli giova, se non a dimostrare la facoltà di tenere una taverna, per dare a mangiare a' forestieri viandanti, e non già come pretende un macello, una maccheroneria, un forno, ed una mozzarellaria, dell'ultima delle quali non prima del 1760. se ne fece motto. La sola parola taverna esclude queste altre di lui pretese, perchè nelle taverne non si è venduto mai comestibile se non apparecchiato per uso di coloro, che vanno a mangiarvi. Il titolo dunque, se pur tale devesi chiamare, gli è assolutamente contrario.

Assai più però gli è contrario il possesso, restando provato dalle scritture negli atti prodotte, che altro non
abbia

abbia mai posseduto, che la semplice taverna. Rapportammo di sopra l'istromento passato tra Caprio Verde, ed il Principe di Casafesella nel 1663., nel quale si parla della sola masseria, casa, giardino, e taverna, senza per ombra nominarsi, altre officine, o sian botteghe di sorte veruna (1). E' vero, che negli atti si è prodotto un'altro istromento de' 17. Aprile del 1667., col quale retrocedendosi dal detto Principe al Verde la cennata possessione, si enunciò non solo la masseria, le case, il giardino, e la taverna, ma benanche un macello, ed un forno (2); ma questa tale assertiva deve assolutamente creder falsa, perchè contraria all'istromento del 1663., e contraria benanche ad una fede del Tavolario Francesco Venosa.

Dicemmo di sopra, ch'essendosi doluto Caprio Verde col Vicerè d'allora Conte di Pignoranda d'essere stato lesò nella vendita di questo stabile, fu delegato il Regente Galeota, per esaminare la giustizia della doglianza del Verde; e soggiugnemmo, che volendosi il detto Regente assicurare della verità dell'esposto di esso Verde, ne comise un'apprezzo al Tavolario Francesco Venosa, il quale ad istanza della Città, e d'ordine dello stesso Regente Galeota attestò, che essendosi portato a' 4. Giugno del 1666. a riconoscere, e valutare la masseria venduta al Principe, la trovò (son parole della fede) *alborata, e vitata con edificio a faccia la strada nuova, consistente in un cortile grande, campestre circum circa, in piano, del quale sono due stanze, cioè una dentro l'altra con cucina, E forno in esse, dove se ce fa la taverna, E dentro di detto cortile due stalle mediocri coperte a tetti, e tre altre stanze scoperte, una delle quali veniva al tempo della vendita coperta a travi con camera sopra coperta a tetti, dopo abbruscata, aria fravita per scognare le vestovaglie, pozzo, abbeveraturo, E uno diritto di monte tagliato, e salendo per grada di fabbrica scoperta si giugneva a tre camere coperte a tetti a due penne, alle quali anco si ci andava per scalandrone di legname da dentro di detta taverna, con giardini di frutti, con territorio accosto detto edificio, E non vi era altro di fabbrica (3).*

Adun-

(1) Fol. 80. ad 84. 1. volum.

(2) Fol. 35. 1. vol.

(3) Fol. 53. a ter. 1. Vol.

Adunque nel 1666. altro che una taverna, ed un forno dentro della medesima non vi era, come può dunque crederfi, che prima di questo tempo vi fosse anche il macello, come si asserisce nell' istromento del 1667. , enunciandosi lo stato della fabbrica in tempo della vendita fatta quattro anni prima dal Verde al Principe Casafesella? Tanto più che nell' istromento di vendita del 1667. , neppur di macello si fe parola.

Vi è ancora negli atti un' altro documento più antico, che indica neppur prima esservi stato altro, che una semplice taverna. E' questa una Copia estratta di obbligo fatto a 10. Settembre del 1620. presso la Corte di Santantimo da alcuni inquilini, che affittarono da Porzia Martorella vedova di Aloisio Verde per annui ducati 55. *tabernam consistentem in duobus membris terraneis, & una stalla cum stileis ad presens sistentibus in dicta taberna* (1). Dove è dunque il macello, la maccheroneria, e la mozzelleria?

Tutte le asseritive poi fatte da Carlo Vergara fin dal 1668., ed indi poi da possessori successori in tanti ricorsi, ed i decreti stessi interposti dal Tribunale, in vece di mostrar possesso, altro non indicano se non che continui attentati del Vergara, che volendo aprire un macello, ed un forno, non già per uso della taverna, ma per vender pane a' passaggieri, glielo impediva la Città, carcerando i fornaj, ed i macellaj, altro non potendo ottenere il Vergara se non la scarcerazione de' medesimi *prestata cautione*. Non mai però ottenne decreto che gli fosse lecito di tener forno, e macello, non ostante le reiterate asseritive di starne in possesso.

Se questo possesso asserito da Carlo Vergara fosse stato vero, gliel' avrebbe certamente mantenuto il Tribunale allorquando nel 1668. si portò a sua istanza sulla faccia de' luogo, locchè non fece nè allora, nè dopo.

E qui sarà a proposito il rislettere, che certamente fu mendace la fede fatta 17. anni dopo dall'attuario Mattia Troise, nell' asserire, che in tempo dell' accesso *si trovò una taverna, una chianca dove non ci era carne, ed un forno* (2), poichè se così fosse stato, il Tribunale l'avrebbe man-

tenu-

(1) Fol. 54. 1. Vol.

(2) Fol. 115. 1. vol.

tenuto in questo esercizio ; o per lo meno se ne saria fatto formare un'atto : Tanto piu che il Vergara era un Avvocato accortissimo, fino a far venire avanti dell'intero Tribunale in accesso un tale Francesco Piscopo, ad attestare quale delle due fedi da lui fatte fosse vera , cioè quella in cui avea attestato di esservi STATA SEMPRE UNA CHIANGA ; o pur quella in cui avea detto il contrario (1) .

Tanto meno era vero questo possesso nel 1729., epoca del secondo accesso del Marchese Presidente Ruoti , costando da un'atto dell' Attuario , ch'entratosi in una stanza , si disse dal Duca allora , che quella era per uso di macello, quando che non si riconobbe vestigio alcuno di esser tale, anzi di avervi riconosciuto una mangiatora , ed un mezzanino con fieno , e prato (2) , che indicava esser piuttosto una stalla , che un macello .

E farà poi mai credibile ch' il Duca con un titolo , ed un possesso così chiaro , come vanta , cioè di tenere nell' additato luogo un macello , una maccheroneria , un forno , ed una mozzarelleria , si fosse contentato nel 1735. di pagare annui ducati 18. 50. , per aprire solamente un macello , ed una maccheroneria , cedendo al forno , ed alla mozzarellaria .

Conchiudasi dunque , che o il Duca di Craco vuol pretendere di asstringersi la Città d' Averfa all' esecuzione del parlamento del 1735. , e gli osta la mancanza dell' istromento , del Regio assenso , ed il non essersi mai fin da principio , e pel decorso di quarantaquattro anni eseguito , e l' essersi finalmente rivotato con altro pubblico universale parlamento . O pure vuol pretendere di essergli lecito di aprire nel luogo detto Ponte di Friano un macello , una maccheroneria , un forno , ed una mozzarelleria , ed incontra l' ostacolo del decreto del 1619. , col quale non se gli permette se non la taverna ; l' osservanza a detto decreto data dal Tribunale con reiterati ordini ; ed il possesso in cui la Città è stata di proibirglielo . Quindi sperasi , che debba la Città medesima essere assoluta dall' ingiuste pretensioni del Duca .

Napoli 4. Settembre del 1778.

(1) Fol. 861. vol.

(2) Fol. 168. a t. 1. vol.